L'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui nei limiti, però, della prevedibilità

Diritto penale Delitti

Valerio de Gioia

24 | 02 | 2021

La quarta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza 27 gennaio 2021 (dep. 24 febbraio 2021), n. 7094 ha precisato a quali condizioni il conducente di un'autovettura è responsabile in caso di un sinistro che veda coinvolto un pedone imprudente.

La stessa sezione, già con sentenza del 3 maggio 2017, n. 38548, ha avuto modo di affermare – in un caso analogo che vedeva il conducente di un'autovettura imputato per colpa specifica consistita nella violazione delle norme di circolazione stradale con riferimento alla velocità non adeguata per il tratto di strada e all'aver omesso di effettuare un tentativo di frenata ovvero una manovra di emergenza alternativa (sterzata del veicolo) – che il rispetto del limite massimo di velocità non vale ad escludere la condotta colposa.

Pur essendo in quel caso certi i concorrenti profili di colpa della vittima, i giudici di legittimità hanno ascritto l'evento fatale anche alla condotta negligente e imprudente del conducente dell'autovettura per violazione delle generali regole di diligenza e specifiche regole di condotta stabilite dal codice della strada. L'art. 141, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), del resto, impone al conducente del veicolo di regolare la velocità alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, in modo che venga evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone, assicurato il controllo del proprio veicolo e il compimento di tutte le manovre necessarie, specie l'arresto tempestivo entro i limiti del campo visivo e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile; la stessa disposizione impone di regolare la velocità del veicolo nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, nelle ore notturne, in prossimità degli attraversamenti pedonali e, in ogni caso, quando i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi o diano segni di incertezza.

Per un ormai costante orientamento, in tema di circolazione stradale, il principio di affidamento trova un temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità.

Peraltro, fin da tempo risalente, vale la regola secondo cui il conducente che noti sul percorso la presenza di pedoni che tardano a scansarsi, deve rallentare la velocità e, occorrendo, anche fermarsi; e ciò allo scopo di prevenire inavvertenze e indecisioni pericolose dei pedoni stessi che si presentino ragionevolmente prevedibili e probabili, in quanto la circostanza che i pedoni attraversino la strada improvvisamente o si attardino nell'attraversare costituisce un rischio tipico e quindi prevedibile della circolazione stradale.

In tema di reati colposi (omicidio o lesioni) posti in essere nell'ambito della circolazione stradale, per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedone è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale e atipica, imprevista e imprevedibile dell'evento che sia stata da sola sufficiente a produrlo.

Il conducente del veicolo, concludono i giudizi di legittimità, va esente da responsabilità per l'investimento di un pedone quando la condotta della vittima configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, da sola sufficiente a produrre l'evento, circostanza questa configurabile ove il conducente medesimo, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile.

Riferimenti Normativi:

• art. 141, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)

© Copyright 2026. All Rights Reserved • La Tribuna srl • Largo Erfurt 7 - 29122 Piacenza • Registrazione ROC 24492 • Pagina 1/1